



COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, RISORSE UMANE E AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021 Scadenza versamento in acconto (16/06/2021)

Avviso

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

L'**acconto per l'anno 2021**, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà di quanto versato nel **2020** a titolo di IMU sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune e di seguito riportate:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5 ‰
Immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza (solo categorie A/2, A/3 e A/4).	5,2 ‰
Immobili locati con contratti registrati	9,2 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,6 ‰
Fabbricati rurali strumentali	0,6 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato nonché per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.	3,6 ‰

Immobili appartenenti alle categorie catastali C1 C3 e A10 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	7,6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,2 ‰
Aree Fabbricabili	9,6 ‰
Altri fabbricati	10,6 ‰
Detrazione	€ 200,00

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2021**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale per il **2021**¹. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Esenzioni

Partendo da quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, sono esonerati dalla scadenza della prima rata IMU del 16 giugno i soggetti che esercitano attività relative al settore del turismo, alberghiero e dello spettacolo.

Nello specifico, gli edifici per il quale non è dovuto il versamento della prima rata IMU 2021 sono i seguenti:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di

¹ Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26-02-2021 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2021.

strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull'IMU, si rammenta che l'art. 6-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), esenta dal pagamento della prima rata dovuta per l'anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, cc. 1-4, D.L. n. 41/2021: soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.²

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (E903):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per ciascun rigo del modello F24 senza centesimi. L'arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non si versa l'imposta se l'importo riferito all'intero anno per tutte le fattispecie imponibili è inferiore a € 5,00, mentre se l'importo della sola rata di acconto è inferiore a € 5,00 si paga direttamente il totale annuo a saldo, nel mese di dicembre

Codici Tributo

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914: Terreni – Quota Comune

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune tramite telefono chiamare i seguenti numeri:
0707850227 - 0707850211 - 0707850208

tramite posta elettronica:
tributi@comune.maracalagonis.ca.it

tramite posta elettronica certificata:
serviziotributi@comune.maracalagonis.ca.it

ovvero consultare il sito <https://www.comune.maracalagonis.ca.it> nell'apposita sezione tributi alla voce **"Nuova Imu"**.

E' a disposizione sul sito il portale ["IMU calcolo on-line"](#) all'interno del modulo calcolo IMU per il calcolo e stampa dell'F /24 dell' IMU

Il Funzionario Responsabile IMU
dott. Enrico Ollosu

² NOTA BENE: si vedano i commi 3 e 4 dell'art. 2, D.L. n. 41/2021 i quali specificano le condizioni per accedere al contributo e dunque per beneficiare dell'esenzione in oggetto.